



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Teramo, 27 gennaio 2014
Ns. Prot. n. 228

Ill.mo Presidente del Tribunale di Teramo
Dott. Giovanni Spinosa

Ill.mo Presidente Sezione Civile
Dott. Giansaverio Cappa

prot.tribunale.teramo@giustiziacert.it

Ill.mo Procuratore Capo della Repubblica
Dott. Bruno Auriemma

prot.procura.teramo@giustiziacert.it

Via Cesare Beccaria 1
64100 Teramo

A tutti gli Ordini e i Collegi della Provincia di Teramo
Loro Sedi

Gentile Presidente,

tra i tanti e gravosi compiti assegnati alla Sua persona, come noto, l'art. 14 delle disposizioni per l'attuazione del C.P.C. prevede che a Sua cura venga tenuto l'Albo dei Consulenti Tecnici attraverso un comitato formato anche dal Procuratore della Repubblica e da un professionista iscritto all'Albo Professionale (a cui appartiene il richiedente).

Il medesimo articolo prevede che ove l'istanza di iscrizione sia avanzata da un "perito estimatore" la designazione (del membro designato nell'ambito del Comitato) sia effettuata dalla Camera di Commercio.

Riteniamo che il "perito estimatore" iscritto nel Ruolo camerale deve esplicitare funzioni di carattere prevalentemente pratico, con esclusione di quelle attività regolate da Albi, Ruoli o Ordini professionali.

Sulla base di tale inciso (equivocato) abbiamo assistito all'iscrizione all'Albo di soggetti designati dalla Camera di Commercio privi dei necessari titoli professionali e sul punto chi scrive ritiene necessario intervenire e fornire le dovute precisazioni.

Si premette concordandone appieno le finalità che l'iscrizione all'Albo è subordinata a due presupposti indefettibili: il primo di carattere morale ed il secondo di professionalità tecnica.

Per quanto qui di interesse è evidente come l'appartenenza ad un Albo professionale a valle di un percorso di studi e di un'abilitazione professionale costituiscano una garanzia in tal senso, al pari dell'attività di sorveglianza sull'operato degli iscritti effettuata sin ora dallo scrivente Ordine.

Ne consegue che ovviamente l'appartenenza ai diversi Ordini con le rispettive competenze previste per Legge (commercialisti, avvocati, ingegneri, architetti, geometri, periti, agronomi, geologi, chimici ecc...) permette di coprire ampiamente un largo spettro di competenze anche sotto il profilo estimatorio (si pensi alle perizie sui fabbricati sulle industri e sui conti correnti ecc..).

Residuerrebbero ovviamente le sole perizie estimative legati a ben specifici settori merceologici (si pensi per esempio alla stima di oggetti di valore, quadri ecc..) per i quali risulta condivisibile l'iscrizione di operatori economici quali periti estimatori iscritti alla Camera di Commercio e non agli ordini professionali.

Sulla base di tale considerazioni si ritiene opportuno una revisione dell'Albo avendo cura di delineare gli ambiti operativi dei soggetti ivi iscritti e non appartenenti agli Albi professionali.

In tale contesto sempre in un'ottica di piena e fattiva collaborazione siamo a richiedere copia degli iscritti all'Albo per fornire ogni utile indicazione e suggerimento al riguardo e essere messi a conoscenza sulla scorta di quale norma l'iscrizione nel ruolo dei periti estimatori della Camera di Commercio può essere considerato un titolo valido per essere iscritti all'albo dei consulenti tecnici del giudice.

Con perfetta osservanza



IL PRESIDENTE
(Ing. Alfonso Marcozzi)